NORME IN MATERIA DI MOBILITA' DEI LAVORATORI

Art. 1

Per aziende che ottengano agevolazioni finanziarie a carico dello Stato, ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, devono intendersi quelle che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge predetta, abbiano ottenuto provvedimento di concessione con la conseguente erogazione di contributi in conto capitale o finanziamenti a tasso agevolato. Per agevolazioni, ai sensi del precedente comma, devono intendersi quelle per iniziative industriali previste dalle seguenti disposizioni legislative, soltanto con riferimento all'unita' produttiva che ne ha usufruito:

a) art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

b) legge 2 maggio 1976, n. 183, per la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

c) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla disciplina del credito agevolato al settore industriale;

d) legge 30 aprile 1976, n. 374, recante provvidenze a favore dei consorzi e societa' consortili tra piccole e medie imprese;

e) leggi regionali per interventi di ristrutturazione, riconversione ed ampliamento di impianti industriali, a favore di unita' produttive operanti nelle rispettive regioni. Per settore produttivo ai sensi dell'art. 24 della legge 12 agosto 1977, n. 675, deve intendersi quello individuato dalla classificazione dell'ISTAT delle attivita' economiche, identificato con la sottoclasse, oppure, ove necessiti, con la classe secondo la valutazione della commissione regionale per l'impiego.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1978, non più in vigore dal 14 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di mobilita' dei lavoratori
Estremi	Decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-mobilita-dei-lavoratori/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it